



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 26 luglio 2019.

Oggetto: Uniemens – Nuovo elemento “TipoRetrMal”

Con lo scopo di migliorare gli strumenti di controllo finalizzati all’osservanza delle norme di legislazione sociale, l’INPS con il messaggio n. 803 del 27 febbraio 2019 ha comunicato l’introduzione di un nuovo elemento nella denuncia individuale del flusso Uniemens.

Il nuovo elemento è denominato “TipoRetrMal” ed assume il significato di “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, nei casi di assenza per malattia”.

La decorrenza per l’esposizione del nuovo elemento, stabilita con il messaggio n. 803, era prevista per marzo 2019. Poi, per consentire ai datori di lavoro di perfezionare le procedure gestionali utilizzate, in data 10 aprile 2019, l’INPS con messaggio 1475 ha rinviato al periodo di competenza del mese di maggio 2019, l’avvio delle nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens.

Detto elemento dovrà essere valorizzato da tutti i datori di lavoro, tenuti al versamento della contribuzione di malattia, in tutti i flussi Uniemens, **a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia** e sulla base delle previsioni di cui al contratto o accordo collettivo di lavoro ovvero, se di miglior favore, del contratto individuale, indicando uno dei seguenti valori:

- “0” (zero): qualora, in caso di malattia del lavoratore, non sia prevista l’erogazione di alcuna misura di trattamento retributivo da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo);
- “1”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) di un trattamento retributivo integrativo rispetto alla misura dell’indennità economica a carico dell’INPS. L’integrazione retributiva, da parte del datore di lavoro, sommata all’importo dell’indennità economica a carico dell’INPS non deve essere superiore alla misura del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria al lavoratore;
- “2”: qualora, in caso di malattia del lavoratore, sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro (ovvero del committente per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo) del trattamento retributivo contrattuale spettante in via ordinaria. In tale ultimo caso, l’INPS non è tenuto a corrispondere il trattamento retributivo in misura piena in luogo dell’anticipazione dell’indennità economica di malattia a carico dell’istituto.

L’Istituto precisa che effettuerà i controlli di coerenza tra il valore attribuito al nuovo elemento <TipoRetrMal> e la presenza di somme a credito per anticipazione dell’indennità economica di malattia, nell’ambito dell’elemento <Malattia>/<MalACredito>

Esempi:

Azienda del settore terziario che applica il CCNL Terziario distribuzione e servizi, tutti i lavoratori sono soggetti all'assicurazione INPS per malattia, il contratto prevede un'integrazione dell'indennità di malattia a carico del datore di lavoro:

- il campo "TipoRetrMal" andrà sempre compilato con il valore "1". Tale modalità di compilazione dovrà essere rispettata anche in presenza di evento non integrato, ricorrendone la casistica.

Azienda del settore industria che applica il CCNL Industria Metalmeccanica

Gli operai sono soggetti all'assicurazione INPS per malattia mentre gli impiegati non sono soggetti, il contratto prevede un'integrazione dell'indennità di malattia a carico del datore di lavoro:

- il campo "TipoRetrMal" andrà compilato con il valore "1" per gli operai;
- il campo "TipoRetrMal" non dovrà essere compilato per gli impiegati, in quanto per questa categoria i contributi di malattia non sono dovuti.

Lavoratori con qualifica "Dirigenti"

il campo "TipoRetrMal" non dovrà essere compilato in quanto per questa categoria i contributi di malattia non sono dovuti.

Restando a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Labour Consulting Srltp